

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2**  
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 304 DEL 09-04-2009

**OGGETTO:** CONTRATTO DI COLLABORAZIONE CON LA DOTT.SSA LUCIA CUPELLI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PSICOLOGO DA PRESTARSI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA DONNA E DELL'ETÀ EVOLUTIVA E DI SOSTEGNO ALLA COPPIA E ALLA FAMIGLIA.

L'anno duemila 09 addi 09 del mese di Aprile  
in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Dottor Giorgio Lenzotti*

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Avv. Roberto Di Gennaro

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott. Bruno Contu


- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 48/19 del 29.11.2007 relativa alle linee di indirizzo per la riqualificazione delle attività sanitarie e sociosanitarie dell'area materno-infantile;
- DATO ATTO** che, onde dare attuazione a quanto previsto dalla sopraccitata delibera e dal PRSS relativamente alla riqualificazione dell'area materno infantile dei consultori, al fine di dare risposte alle nuove esigenze di tutela della salute della donna e dell'età evolutiva e di sostegno alla coppia e alla famiglia, si è proceduto all'attivazione di un progetto finalizzato;
- DATO ATTO** che è in corso la rideterminazione della dotazione organica per adeguarla agli obiettivi di tutela della salute previsti dalla vigente normativa sanitaria
- DATO ATTO** che per l'implementazione del succitato progetto si è ravvisata la necessità di richiedere l'attività di collaborazione di uno psicologo;
- VISTO** l'art. 7, comma 6, del D.Lgs 30.03.2001 n. 165, ai sensi del quale per le esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- DATO ATTO** che con nota prot. n. 6718 del 31.03.2009 dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, in esplicazione della direttiva regionale n.601 del 09.03.2009, si dispone il limite massimo di 90 giorni relativamente alla proroga e alla stipula di contratti a tempo determinato;
- RITENUTO** opportuno stipulare un contratto di collaborazione con un professionista, in possesso dei requisiti specifici e coerenti per lo svolgimento dell'attività professionale nell'ambito del progetto sopraccitato;
- RILEVATO** come la dott.ssa Lucia Cupelli risulti in possesso dei requisiti specifici e coerenti per lo svolgimento dell'attività professionale richiesta;
- PRESO ATTO** della disponibilità della dott.ssa Lucia Cupelli alla stipula di un contratto di collaborazione;
- DATO ATTO** che con deliberazione n. 1 del 02.01.2009 è stato nominato Direttore Amministrativo F.F. l'Avv. Roberto di Gennaro, Direttore Area Affari Generali, Legali e Comunicazione;
- VISTI** il D.Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;  
la L.R.10/2006;

DELIBERA

- di stipulare con la dott.ssa Lucia Cupelli nata a Roma il 13.12.1971, un contratto di collaborazione per un periodo di mesi tre, per l'esercizio dell'attività di psicologo, da prestarsi, nell'ambito del progetto di riqualificazione dell'area materno infantile dei consultori, di tutela della salute della donna e dell'età evolutiva e di sostegno alla coppia e alla famiglia;
- di stabilire che l'incarico, a tempo determinato, cesserà automaticamente alla fine del periodo prescritto senza nessuna particolare comunicazione;
- di approvare lo schema del contratto relativo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il contratto dovrà essere sottoscritto dalle parti prima dell'inizio dell'attività di collaborazione e che il medesimo sarà regolato, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla normativa sulla disciplina generale del lavoro autonomo contenuta nel titolo III, libro V del codice civile;


IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Bruno Conti




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Avv. Roberto Di Gennaro



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Lenzotti



Il Direttore Area Amministrazione del Personale  
Dott.ssa Giovanna Puzzi

n.

154

(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura \_\_\_\_\_ (proponente/estensore)

(firma) \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 16/06/09, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_, è stata inviata all'Assessorato

Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 16/06/09.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

\_\_\_\_\_

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

\_\_\_\_\_

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

\_\_\_\_\_

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE . N° 2 – OLBIA**

\*\*\*\*\*

REP. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER DISCIPLINARE  
L'ATTIVITA' DI PSICOLOGO PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  
DI OLBIA .**

\*\*\*\*\*

L'anno duemilanove addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

Tra

L'azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia nella persona del suo legale rappresentante il Dr. Giorgio Lenzotti nato a Tortoli il 12.08.1953 e domiciliato per la carica che ricopre in Olbia presso la sede dell'Azienda Cod. Fiscale 01687160901

E

La dott.ssa Lucia Cupelli nata a Roma il 13 dicembre 1971 e residente a Loiri Porto san Paolo in via Sarrabus n. 25;

C.F.: CPLLCU71T53H501U

PREMESSO

- che, onde dare attuazione a quanto previsto dal PRSS che prevede la riqualificazione dell'area materno infantile dei consultori, al fine di dare risposte alle nuove esigenze di tutela della salute della donna e dell'età evolutiva e di sostegno alla coppia e alla famiglia, si è proceduto all'attivazione di un progetto finalizzato per l'implementazione del

quale si è ravvisata la necessità di richiedere l'attività di collaborazione di uno psicologo;

- che il professionista sopra generalizzato dichiara di essere in possesso dei requisiti specifici per lo svolgimento dell'attività professionale richiesta come risulta dal curriculum formativo e professionale prodotto;
- che il professionista innanzi costituito, ha dichiarato spontaneamente di voler mantenere piena autonomia organizzativa e professionale rispetto all'Azienda Sanitaria Locale n. 2, peraltro contenuta nei limiti necessari per consentire sia l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente collaborazione, che l'osservanza, nel rispetto del principio di collaborazione, delle direttive generali inerenti l'organizzazione del lavoro, impartite dal Responsabile del progetto.
- che il professionista sopra indicato non fa parte, a nessun effetto, dell'organico dell'Azienda Sanitaria Locale n.2.
- che il rapporto di collaborazione oggetto del presente contratto, da eseguirsi senza organizzazione di mezzi da parte del collaboratore e con l'utilizzo di attrezzature e strutture del committente, date la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni, e perché così voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

#### ART. 1

Il collaboratore sopra costituito si impegna col presente contratto a prestare la propria attività di assistenza presso il Consultorio di Olbia

secondo le direttive generali indicate dal Responsabile del progetto, garantendo l'impegno e la professionalità necessari al conseguimento del miglior risultato.

L'attività da prestarsi in regime di collaborazione sarà finalizzata alla attuazione per l'area di competenza di quanto previsto dal programma di riorganizzazione della rete dei consultori familiari in Sardegna di cui alla delibera della G.R. n. 48/19 del 29.11.2007.

Il medesimo professionista, inoltre, si impegna a prestare la collaborazione di cui trattasi in via continuativa, anche se non esclusiva, a favore della ASL n.2.

#### ART. 2

Le parti danno atto che la prestazione del collaboratore si configura come una produzione di risultato collegata agli obiettivi stabiliti nei programmi individuati nel progetto e che, pertanto, la prestazione del collaboratore sarà oggetto di valutazione da parte del Responsabile del progetto medesimo.

#### ART. 3

Le parti convengono che, alla luce del progetto, per la esecuzione delle prestazioni di collaborazione professionale, il professionista dovrà garantire la sua attività secondo le direttive impartite dal Responsabile del progetto, in relazione allo svolgimento dei programmi di attività concordati con il Responsabile del progetto.

#### ART. 4

Quale sede per l'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria viene individuato il Consultorio di Olbia.

#### ART. 5

A fronte delle prestazioni innanzi descritte agli artt. 1 e 2 l'Azienda Sanitaria Locale n. 2, per il periodo di validità della presente convenzione, si impegna a corrispondere al sanitario qui costituito un compenso lordo pari a € 10.963,41 (diconsi euro diecimilanovecentosessantatre, 41) che verrà corrisposto, al termine del periodo contrattuale, previa verifica delle prestazioni rese e dei risultati raggiunti. Tuttavia, su specifica richiesta del professionista, previo rilascio di regolare fatturazione e di verifica dei risultati intermedi, l'A.S.L. n.2 potrà corrispondere, a titolo di acconto, ratei del compenso totale, determinati in ragione di frazione del medesimo compenso totale, salvo conguaglio finale.

#### ART. 6

All'atto della erogazione, sul compenso totale o sugli acconti corrisposti, verranno operate le ritenute fiscali, a titolo di acconto IRPEF, nella misura prevista dalla legge. Il professionista è tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione relativa al diritto alle detrazioni soggettive dall'IRPEF di cui agli artt.12 e 13 DPR 917/86 così come modificati dalla legge n. 448/2001.

Verrà inoltre, operata dal committente, a carico del collaboratore, una ritenuta previdenziale, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 335/95 e s.i.m., pari ad un terzo dell'aliquota applicabile al collaboratore medesimo in dipendenza della sua situazione previdenziale generale, sull'importo del compenso lordo.

#### ART. 7



Il compenso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972, costituente corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore resta escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

ART. 8

La documentazione e della verifica degli obiettivi, anche intermedi, sarà effettuata dal Responsabile del progetto.

ART. 9

Il costituito si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile riconducibile ad eventuali danni causati a terzi nell'esercizio della citata attività professionale, nonché dei rischi derivanti dalla circolazione stradale.

ART. 10

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 47, lett.c bis), del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e s.i.m.

ART.11

Il professionista dichiara:

- di non avere alcun rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato presso qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato;
- di non essere titolare di rapporto di impiego a tempo definito con istituzioni pubbliche o private, ospedali, case di cura, istituti universitari;
- di non avere alcun tipo di rapporto di dipendenza o convenzionato o ad altro titolo o di interesse o forme di

cointeressenza, diretta o indiretta, con strutture private accreditate, anche parzialmente, nonché con strutture le cui prestazioni, ancorché non convenzionate, sono tuttavia suscettibili di rimborsi, anche parziali, a favore dell'utente fruitore;

ART. 12

Convengono le parti che eventuale dichiarazione di recesso dal presente contratto da parte del professionista, dovrà essere formalizzata con un preavviso di giorni trenta, rispetto al termine di efficacia.

ART. 13

Dichiarano le parti che i dati elaborati e trattati dal collaboratore in relazione al presente incarico rientrano fra quelli trattati dal committente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi della legge n.196/2003 e che non potranno essere divulgati e utilizzati senza espressa autorizzazione del committente medesimo.

ART.14

Il presente contratto, soggetto a registrazione in caso d'uso, esclusa ogni tacita proroga, avrà durata fino ad un massimo di mesi tre a decorrere dalla data della sua sottoscrizione \_\_\_\_\_

Ulteriori accordi concernenti l'eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione oltre il termine di scadenza, dovranno risultare da specifici atti sottoscritti dalle parti e avranno, in ogni caso, valore di novazione del presente accordo. Il presente incarico potrà cessare anche prima della scadenza, qualora il collaboratore non si attenga agli obblighi contrattuali oppure qualora la sua prestazione, a

seguito di relazione motivata del Responsabile del progetto, venga valutata negativamente dal committente.

ART. 15

Per quanto non regolamentato espressamente nella presente convenzione, si applica la disciplina generale sul lavoro autonomo contenuta nel titolo III, libro V del codice civile.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2

Dr. Giorgio Lenzotti

---

IL PROFESSIONISTA

Dott.ssa Lucia Cupelli

---